

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	659		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	660		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	660		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
FODERARO ed altri: Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici - Funzionari tecnici » Gruppo B). (205)	660		
PRESIDENTE	660, 661, 662, 663, 664		
CERVONE, <i>Relatore</i>	660, 662		
DI NARDO	661		
VERONESI	661		
PACATI	661		
PASINI	662, 664		
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	663		
POLANO	664		
Proposta di legge (Rinvio della discussione):			
CAIATI ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.). (2787)	665		
PRESIDENTE	665		
CERVONE, <i>Relatore</i>	665		
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati. (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (3050)	665
		PRESIDENTE	665, 667, 668, 669
		SPALLONE	665, 668
		VERONESI	667
		CURTI	667
		BAGLIONI	667
		GIACONE	667
		POLANO	667, 669
		PASINI	668
		GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	668
		DI NARDO	668
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	670
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 9,40.	
		SANZO, <i>Segretario</i> , da lettura del processo verbale della seduta precedente.	
		(E approvato).	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelucci Nicola e Guglieminetti.	

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Filippo è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Masini.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 205.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri: Soppressione del ruolo « Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica » ed istituzione del ruolo « Ufficiali idraulici - Funzionari tecnici » Gruppo B. (205).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro ed altri « Soppressione del ruolo " Ufficiale idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica " ed istituzione del ruolo " Ufficiali idraulici-Funzionari tecnici " Gruppo B ».

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE. *Relatore.* La categoria della quale si interessa la proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Foderaro ed altri, e quella degli ufficiali idraulici, di coloro, cioè, che sono particolarmente addetti alle opere di difesa nelle zone di bonifica e, soprattutto, alle azioni di pronto intervento nei casi di pericolo per le popolazioni rivierasche, durante le piene dei fiumi. La creazione di questa organizzazione risale al 1829 e la categoria interessata fu prevista e sistemata nei ruoli del Genio civile. Successivamente, però, furono apportate alcune modifiche che snaturarono un po' la qualifica di questi ufficiali idraulici subendo in un certo senso un declassamento, essi assunsero, infatti, anche un altro nome, quello di « custodi idraulici ». La loro posizione si aggravò ancora nel 1923 con la legge 11 novembre, n. 2395, che stabilì di inquadrare questi dipendenti fra il personale del gruppo C. È ovvio che quest'ultima posizione ha finito con l'avvilire completamente questa benemerita categoria dell'amministrazione del Genio civile, tanto più se si pensa che, per adire ai posti di ufficiale idraulico,

è necessario sostenere delle prove abbastanza complicate per effetto dell'elevato programma dell'esame di concorso.

La proposta di legge in esame si occupa di questo stato di cose. Essa intende riclassificare la categoria degli ufficiali idraulici, confortata a questo scopo dal fatto che il numero di questi dipendenti è piuttosto esiguo: appena 322 persone

Essa, però, pone due problemi da risolvere. Il primo è inerente ad una questione di fondo e riguarda la diversità dei titoli di studio in possesso degli attuali ufficiali idraulici. Alcuni di essi, infatti, possiedono il titolo di studio sufficiente per il passaggio al gruppo B, altri, invece, ne possiedono uno minore, non sufficiente. Tutti quanti, però, hanno al loro attivo l'efficienza e l'esperienza acquisita durante il lunghissimo periodo nel quale hanno espletato le loro mansioni. A tale riguardo, debbo ricordare che un passaggio di gruppo, in virtù dell'espletamento con efficienza di mansioni superiori, è già avvenuto, recentemente, fra i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, in base alla legge-delega. Si tratta, pertanto, di applicare automaticamente, per analogia, il criterio già seguito per altri dipendenti del Ministero dei lavori pubblici. Alla copertura della maggiore spesa, trattandosi di una differenza relativamente modesta, il Ministero dei lavori pubblici provvederà con le disponibilità del proprio bilancio.

L'altro problema, invece, cui avanti ho accennato, riguarda l'estetica della proposta di legge, la quale venne presentata prima ancora che fossero emanate le disposizioni della legge-delega. Oggi, alla luce delle vigenti disposizioni, penso sia opportuno riunire i sette articoli del testo proposto in un unico articolo che sintetizzi un po' tutto. L'articolo unico potrebbe essere così formulato

ARTICOLO UNICO.

« Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-54 annesso al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

« È istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

« Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

« La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'articolo 3, comma 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

« Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo ».

TABELLA

POSTI DI ORGANICO NEL PERSONALE
DEGLI UFFICIALI IDRAULICI.

(Carriera del personale di concetto).

Coefficiente		Posti di organico
402	Ufficiale idraulico principale	N. 29
325	1° Ufficiale idraulico . . .	» 44
271	Ufficiale idraulico . . .	» 80
229	Ufficiale idraulico aggiunto	} » 169
202	Vice ufficiale idraulico . . .	
		N. 322

Il primo ed il secondo comma di tale articolo assorbono l'articolo 1 della proposta di legge che prevede la soppressione di una determinata categoria e la creazione di un altro ruolo. Il terzo comma determina invece le condizioni per le assunzioni future, i titoli concorrenti per adire al ruolo, ecc. Il quarto comma, infine, stabilisce che per il caso in esame debbono essere applicate le stesse norme valse precedentemente per un'altra categoria di assistenti, dipendenti sempre dal Ministero dei lavori pubblici.

Per le considerazioni fatte, ritengo quindi che la Commissione possa senz'altro approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI NARDO. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Relatore. Quelli che non hanno attualmente il prescritto titolo di studio, ma che hanno prestato servizio per un certo periodo di tempo, possono ottenere il passaggio?

PRESIDENTE. La cosa è risolta positivamente con il rinvio che il nuovo testo fa alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053. Questa legge prevede, appunto, il caso di persone che non

hanno il prescritto titolo di studio, ed anche per esse prevede il passaggio automatico nel nuovo gruppo. Ad ogni modo, l'onorevole Relatore vedrà ora di illustrare meglio questo punto.

VERONESI. In generale, è, per così dire, d'obbligo che i parlamentari siano favorevoli a tutti i provvedimenti tendenti alla sistemazione dei dipendenti statali. E, però, consuetudine opinabilissima. Ad ogni modo, nel caso specifico, mi chiedo, innanzi tutto, perché mai si eleva il titolo di studio necessario. Sono forse aumentate le esigenze tecniche e, conseguentemente, i requisiti necessari o è soltanto un modo per cambiare la qualifica? In secondo luogo, giacché si tratta di modifica dell'ordinamento di parte del personale, a me sembra che si debba avere il parere della I Commissione. Infatti, io ritengo che cosa opportuna da fare sia quella di avere il quadro generale della situazione: a considerare per settore c'è il rischio di fare qualcosa per un determinato settore che poi non è armonizzato con tutto il resto della grande famiglia degli statali. Non c'è, poi, neanche il parere della IV Commissione.

D'altra parte, io personalmente sono del parere che, oltretutto, sia il caso di ponderare la cosa: noi, infatti, ci vediamo presentato qui un testo abbastanza lungo, nuovissimo e che ignoravamo fino ad oggi, mentre la questione merita invero riflessione da parte nostra.

PRESIDENTE. L'onorevole Veronesi fa proposta formale di rinvio? Ovvero, ritiene utile dar seguito all'ulteriore discussione per vedere se si possono avere sufficienti illustrazioni e dall'onorevole Rappresentante del Governo e dall'onorevole Relatore e quindi dedurre se sia o meno possibile giungere a una decisione, a discussione più avanzata?

VERONESI. Sono del parere che occorra avere maggiori chiarimenti, ma non pongo la cosa come pregiudiziale.

PACATI. Tanto la legge istitutiva del 1829 quanto quella odierna attribuisce agli ufficiali idraulici una responsabilità che è tutt'altro che lieve. La relazione stessa che accompagna la proposta di legge in esame, rispondente esattamente ai criteri ispiratori di quella legge, afferma: « ... un'organizzazione atta a difendere le popolazioni rivierasche ed i territori limitrofi dai pericoli durante le piene dei fiumi nonché provvedere all'organizzazione delle opere di difesa nelle zone di bonifica ». Se dovessimo mantenerci in linea con il progresso odierno, noi dovremmo,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

quindi, prescrivere che questi elementi siano almeno ingegneri idraulici!

Ad ogni modo, io sono favorevole alla legge e penso che essa si possa senz'altro approvare per sanare certe posizioni che avrebbero dovuto essere contemplate e definite dalla stessa legge-delega.

PASINI. Vorrei semplicemente un chiarimento. Mi risulta che il personale delle amministrazioni comunali, anche se per anni ha esplicato un determinato servizio ed ha occupato un determinato posto, non può essere inquadrato nei ruoli speciali transitori al gruppo rispondente alle funzioni espletate e al posto occupato se non è in possesso del relativo titolo di studio. Nel caso in esame, invece, è prevista la sistemazione nel gruppo *B* anche per quelli che non sono in possesso del corrispondente titolo di studio. Ora, io personalmente non ho molte simpatie per il titolo di studio: è una delle rovine del nostro Paese, su questo ne convengo! Ma, giacché tutto l'ordinamento giuridico nostro poggia su questo pezzo di carta, bisogna stare attenti a fare cosa equa. Perché chi ha fatto, ad esempio, per 15 anni lo scrivano in un comune senza avere il relativo di studio non può essere inquadrato come scrivano nei ruoli transitori e deve andare a fare, magari, il bidello per tutto il resto della sua vita di dipendente comunale, a meno che non trovi comprensione nel buon cuore del sindaco o dei componenti la giunta comunale e qui, invece, a questa gente toccherebbe la sistemazione e in un grado superiore?

CERVONE, *Relatore*. Nel caso, tuttavia, non è che cambia la funzione.

PASINI. Sì, d'accordo, ma cambia, però, l'inquadramento. Comunque, io ne faccio semplicemente un problema di equità. Mi limito a sollevare questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CERVONE, *Relatore*. La proposta di legge in esame e la proposta di legge Caiati, n. 2787, che figura all'ordine del giorno dell'odierna seduta, sono in certo modo analoghe. Quest'ultima, infatti, si prefigge di estendere ai disegnatori dell'A.N.A.S. il riconoscimento di un diritto, già attribuito legislativamente ai disegnatori del Genio civile, dato che, mentre questi ultimi, dal gruppo *C*, sono stati collocati nel gruppo *B*, quelli dell'A.N.A.S. figurano ancora nel gruppo *C*. L'analogia è maggiormente evidente se si considera che, nell'uno e nell'altro caso, non si pone il problema

del titolo di studio. Pertanto, come si è fatto per i disegnatori del Genio civile e non ancora per i disegnatori dell'A.N.A.S., così si faccia oggi per gli ufficiali idraulici. Si effettui, cioè, il loro passaggio da una categoria ad un'altra, non in base al titolo di studio, bensì in base alle funzioni esplicate. Del resto, per tranquillità della nostra coscienza, dobbiamo tenere presente che la stragrande maggioranza degli ufficiali idraulici, quasi l'85 per cento, è in possesso del titolo di studio: si tratterebbe, quindi, di una discriminazione interessante solo il 10 o il 15 per cento.

Prima ho parlato di caso analogo, proprio perché, ripeto, la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, ha ricollocato al gruppo *B*, ora carriera di concetto, i disegnatori del Genio civile, in base alle funzioni da essi esplicate e indipendentemente dal loro titolo di studio. Ora, se questo è stato fatto per una categoria si può ben fare anche per un'altra. Spesso accade di dover deplorare la carenza di aspiranti ai concorsi indetti dall'Amministrazione dei lavori pubblici e, proprio per la categoria degli ufficiali idraulici, esistono attualmente moltissimi posti vacanti: ebbene, una delle cause di tale scarso interesse è da ricercarsi, soprattutto, nella bassa classificazione di tale personale.

All'onorevole Veronesi, che ha chiesto perché si intende prescrivere un titolo di studio superiore all'attuale diploma di scuola media inferiore, faccio presente che, in base all'articolo 173 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per partecipare ai concorsi per accedere alla carriera di concetto, gruppo *B*, è richiesto il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. È inevitabile, quindi, che coloro che in futuro vorranno partecipare a concorsi di gruppo *B*, per ufficiali idraulici, dovranno produrre determinati documenti e determinati titoli di studio, così come è richiesto dalle norme vigenti.

Per riassumere e per concludere, dirò che l'articolo unico da me proposto tende ad assegnare al gruppo *B* gli ufficiali idraulici attualmente in servizio, prescindendo dal loro titolo di studio, mentre stabilisce che i futuri aspiranti a tale qualifica dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme in vigore. Occorre anche tener presente, cosa molto importante, che il titolo di studio, richiesto per coloro che vogliono concorrere, deve essere completato, ai fini degli esami, dalla conoscenza di materie formanti oggetto di specializzazione.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho ben poco da aggiungere all'ampia illustrazione fatta dall'onorevole Relatore. Desidero precisare che il quarto comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1955, n. 1053, che non viene richiamato nella proposta di legge sottoposta alla approvazione della commissione, suona: « sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado VII del nuovo ruolo potranno essere conferiti al personale di grado IX del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianità di almeno 10 anni e che abbia conseguito la promozione al grado VIII del nuovo ruolo ». Questo comma non è stato messo nel testo proposto in quanto inutile. Infatti, nel ruolo idraulici non esistono dipendenti con questo grado di anzianità e, quindi, la norma sarebbe stata inoperante.

Sono state fatte, poi, alcune osservazioni alle quali io penso l'onorevole Cervone quale Relatore, abbia ampiamente risposto.

Perché si richiede un titolo maggiore, ha chiesto l'onorevole Veronesi. Io penso, che nel caso specifico, più ancora del titolo di studio, è la qualifica che conta. La proposta di legge dell'onorevole Foderaro prevede che questi elementi siano inquadrati nel ruolo B, per il quale ruolo B è richiesto un certo grado di titolo di studio. Ora, quest'ultimo, non è, qui, richiesto per l'inquadramento nel gruppo B degli attuali appartenenti alla categoria, è, però, giusto che il requisito sia introdotto per coloro che in futuro faranno questa carriera.

Si è anche sollevata la questione — particolarmente, credo, da parte dell'onorevole Pasini — del perché vengano inquadrati in ruolo di personale di concetto persone che non sono munite di titolo di studio adeguato. Ha risposto l'onorevole Cervone. Si tratta, invero, di poche unità e di un personale che ha una certa anzianità ed esperienza di servizio e, quindi, ragioni di opportunità consigliano di fare quello che già è stato fatto a proposito del personale del Genio civile e che, forse, fra poco si farà, con il provvedimento n. 2787, per i disegnatori dell'A.N.A.S.

Un ultimo rilievo vorrei fare. La legge non comporta, per l'esercizio in corso, aggravii, in quanto le somme stanziare in bilancio consentono di affrontare, senza ulteriori oneri, gli obblighi che scaturiscono dalla approvazione e conseguente applicazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli della proposta di legge:

ART. 1.

Il ruolo degli ufficiali idraulici (gruppo C) istituito con decreto reale 20 giugno 1935, n. 1650, è soppresso, ed è trasformato in ruolo transitorio.

È istituito il ruolo degli ufficiali idraulici, personale tecnico (gruppo B).

ART. 2.

Gli ufficiali idraulici, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei dipendenti statali, possono fare istanza per il passaggio al gruppo B nel termine di due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli aspiranti saranno sottoposti al giudizio di una Commissione centrale, la quale terrà conto, oltreché di quelle informazioni che riterrà di richiedere, anche del parere del Consiglio di amministrazione.

ART. 3.

Gli ufficiali idraulici dichiarati idonei saranno nominati ufficiali idraulici capi di 1^a classe se provenienti dal grado IX, ed ufficiali idraulici di 2^a classe, se provenienti dal grado X.

Quelli del grado X che non possono essere sistemati quali ufficiali idraulici capi di 2^a classe e quelli del grado XI sono nominati ufficiali idraulici principali e quelli del grado XII sono nominati ufficiali idraulici, mentre quelli del grado XIII sono nominati ufficiali idraulici aggiunti.

ART. 4.

Gli ufficiali idraulici di qualsiasi grado che non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, ma che abbiano compiuto cinque anni di servizio nel grado XII, possono richiedere il passaggio al gruppo B.

Ad essi si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3.

Tale facoltà è consentita anche agli ufficiali idraulici che faranno domanda entro due mesi, dal compimento del quinto anno di servizio nel grado XII.

Gli ufficiali idraulici, non dichiarati idonei al primo scrutinio, non possono ripetere domanda di passaggio al gruppo B.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

ART. 5.

Non sono ammesse nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli ufficiali idraulici (gruppo C).

ART. 6.

Tutti gli ex ufficiali idraulici (gruppo C), che in possesso del titolo di studio proprio del gruppo B, hanno fatto passaggio mediante esami o disposizioni transitorie, in ruoli del gruppo B in data non anteriore al 1° gennaio 1951, possono, entro il periodo di un anno dalla data in vigore della presente legge, chiedere di essere restituiti nel ruolo degli ufficiali idraulici, personale tecnico (gruppo B).

Essi verranno inquadrati tenendo conto della posizione che occupavano nel ruolo degli ufficiali idraulici.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Do nuovamente lettura dell'articolo sostitutivo di tutto il testo, proposto dal Relatore:

ARTICOLO UNICO

« Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E.54 annesso al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

« È istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

« Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di quello di perito industriale, o di perito agrimensore.

« La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'articolo 3 comma 1, 2, 3, 5 e 6 della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo ».

POLANO. Per dichiarazione di voto. Noi eravamo già favorevoli allo scopo che il provvedimento si prefigge: avevamo soltanto qualche perplessità circa la sua articolazione. Ora, dopo le spiegazioni dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Sottosegretario di Stato voteremo il progetto nel testo proposto dal relatore.

PASINI. Per dichiarazione di voto. È stata confermata dal dibattito qui svolto fra l'onorevole Relatore e l'onorevole Veronesi la mia perplessità. In sostanza ciò che è venuto fuori da questo dialogo è che si tratta, nel caso in esame, più di un miglioramento per il personale che di un adeguamento alle necessità del servizio che questo personale è chiamato a svolgere. Ora, qui noi ci veniamo a trovare in una situazione a mio giudizio alquanto paradossale. Mettiamo assieme tutti gli elementi, dal laureato in ingegneria a chi ossiede il titolo di scuola media inferiore, livellandoli in un'unica categoria. Si dice: si richiede il titolo di studio in prosieguo di tempo, perché c'è un decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale per il personale di concetto è richiesto. Naturalmente. È naturale che per questo si richieda nell'ordinamento italiano il titolo di studio. Il punto centrale è, però, quello di vedere se per questa gente, per quello che essa è chiamata a fare, occorre o non occorre questo titolo di studio, se, cioè, svolge mansioni di concetto, o no. Viceversa, qui, è stato portato sul tappeto, in certo modo, direi, senza offendere nessuno, un problema di natura sindacale o giù di lì. Ed io quindi ho buoni motivi di preoccuparmi che questo non avvenga anche in altri settori!

PRESIDENTE. È già avvenuto non solo nel Ministero dei lavori pubblici ma anche in altri.

Pongo in votazione l'articolo unico proposto dal Relatore.

(È approvato).

Rimangono quindi assorbiti tutti gli articoli della proposta originaria.

Do lettura della tabella proposta dal Relatore e, non essendovi emendamenti, la pongo in votazione.

TABELLA

POSTI DI ORGANICO NEL PERSONALE
DEGLI UFFICIALI IDRAULICI.

(Carriera del personale di concetto).

Coefficiente		Posti di organico
402	Ufficiale idraulico principale	N. 29
325	1° Ufficiale idraulico . . .	» 44
271	Ufficiale idraulico . . .	» 80
229	Ufficiale idraulico aggiunto	} » 169
202	Vice ufficiale idraulico . . .	
		N. 322

(È approvata).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (A. N. A. S.). (2787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

L'onorevole Cervone ha facoltà di svolgere la relazione.

CERVONE, *Relatore*. Poiché non ho ancora potuto elaborare la formulazione di un articolo unico, sostitutivo dell'intero testo della proposta di legge, come ho potuto fare, invece, per il precedente provvedimento, e dato, del resto, che non è ancora pervenuto il parere della IV Commissione finanze e tesoro, proporrei di rinviarne l'esame.

PRESIDENTE. Poiché la IV Commissione finanze e tesoro ha preannunciato il parere per domani, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame della proposta di legge è rinviato alla seduta di venerdì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati ».

Riferirò io stesso su tale disegno di legge.

Onorevoli colleghi! La nostra Commissione ha avuto più volte occasione di esaminare provvedimenti legislativi, taluni di iniziativa governativa, altri di iniziativa parlamentare, che prevedevano lo stanziamento di somme destinate alla sistemazione o costruzione di università, di cliniche universitarie o di ospedali clinicizzati. Nel corso dei relativi dibattiti,

che pur si conclusero sempre con l'approvazione dei provvedimenti stessi, fu ripetutamente rilevata l'opportunità di abbandonare il sistema delle leggi speciali e di affrontare, settore per settore, la soluzione dei problemi in modo generale ed organico.

Il disegno di legge che oggi si presenta all'esame della Commissione risponde, almeno in linea di principio, a siffatta esigenza; esso, infatti, prevede una autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati.

È noto che tutte le facoltà universitarie di medicina e chirurgia devono avere a loro disposizione un reparto ospedaliero: esso può essere costituito da una vera e propria clinica univertaria, oppure da un preesistente ospedale che in tal caso viene « clinicizzato », vale a dire messo a disposizione dell'università a scopo didattico. Queste cliniche e questi ospedali hanno evidentemente due funzioni distinte, dipendenti l'una dalle esigenze ospedaliere vere e proprie, l'altra dalle esigenze dell'insegnamento. Ed è in ordine a queste seconde esigenze che incombe allo Stato l'obbligo di concorrere finanziariamente in tutti quei casi nei quali sia necessaria la esecuzione di opere atte a rendere più efficienti i complessi ospedalieri, essendo, com'è noto, compito di istituto dello Stato il provvedere locali e attrezzature per le scuole di ogni ordine e grado.

Non è facile una esatta discriminazione fra esigenze ospedaliere ed esigenze di insegnamento, ma è ormai divenuta regola generale la suddivisione della spesa occorrente ai lavori in oggetto in parti uguali fra le amministrazioni ospedaliere e lo Stato. Tale norma è stata adottata anche nel provvedimento in esame, il quale prevede una spesa di 10 miliardi, di cui cinque a carico dello Stato e cinque a carico degli enti locali interessati. Lo stanziamento viene ripartito in cinque esercizi finanziari, con una ripartizione che vedremo più innanzi.

Prima di esaminare i singoli articoli del disegno di legge, cerchiamo di rispondere ad una domanda che sale spontanea sulle labbra: lo stanziamento previsto da questa legge che, come dissi all'inizio, vuol essere un esempio di provvedimento generale ed organico, è sufficiente a risolvere integralmente il problema nazionale delle cliniche e degli ospedali clinicizzati? La risposta non può essere certamente affermativa: un preventivo di larga massima fatto dall'ufficio competente del Ministero dei lavori pubblici, su segnalazioni del Ministero della pubblica istruzione, fa

ascendere il presunto fabbisogno nazionale a circa 25 miliardi.

Noi dobbiamo, tuttavia, apprezzare lo sforzo del Governo, il quale, in mezzo a una infinità di esigenze e di richieste di fondi in tutti i settori della sua attività, ha voluto affrontare anche questo problema con un disegno di legge organico, anche se non sufficientemente finanziato: tanto più dobbiamo — a me sembra — dare la nostra approvazione a questo provvedimento, in quanto abbiamo già numerosi esempi di leggi organiche approvate con finanziamento insufficiente, ma integrate successivamente, anche più volte, con nuovi stanziamenti: l'esempio più recente e, nello stesso tempo, più imponente è dato dai provvedimenti di seconda proroga della Cassa per il Mezzogiorno e della cosiddetta « Cassetta » per il centro nord, approvati nell'ultima quindicina da ambo i rami del Parlamento. Sicché appare, non dico utile, ma indispensabile creare intanto lo strumento idoneo ad affrontare il problema in oggetto, con la riserva di ottenere il finanziamento per gradi, a mano a mano che il tesoro ne avrà la possibilità, fino a pervenire alla soluzione integrale.

Ciò detto, e prima di concludere, onorevoli colleghi, diamo una rapida scorsa ai singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 autorizza la spesa di lire 5 miliardi per poter concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali dello Stato, nel qual caso gli enti interessati a far fronte alla quota di loro competenza mediante la stipulazione di mutui.

L'articolo 2 autorizza il Ministro del tesoro a concedere su tali mutui la garanzia dello Stato, nel qual caso gli enti interessati sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375, che sono quelle soggette al controllo dell'Ispettorato generale sulla raccolta del risparmio.

L'articolo 3 stabilisce che le opere in oggetto sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno essere eseguite dagli enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere per conto dello Stato. Ove occorra stipulare speciali convenzioni fra gli enti interessati, esse saranno approvate mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.

L'articolo 4 stabilisce che il programma delle opere da eseguirsi in applicazione della presente legge sarà approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e della pubblica istruzione.

L'articolo 5 determina il riparto degli stanziamenti nei cinque esercizi finanziari, a partire da quello ormai in corso, 1957-58, nel quale vengono stanziati 500 milioni da attingersi al capitolo 498 del bilancio del Ministero del tesoro. In proposito, faccio notare che il capitolo stesso prevede già esplicitamente tale spesa, attraverso il documento che ne dimostra la formazione: infatti nell'allegato E della nota preliminare a tale bilancio (Doc. VI, n. 5) a pagina 61 si legge: programma per la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di ospedali policlinici lire 500 milioni.

In quanto ai successivi stanziamenti, il provvedimento prevede lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1958-59 e lire 1.100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

Infine, l'articolo 6 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Io confido, onorevoli colleghi, che la Commissione vorrà accordare a questo disegno di legge la sua approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLONE. Giudichiamo giusta la via che si è scelta, cioè di uno stanziamento di carattere generale. È un metodo giusto e noi ne prendiamo atto. Il problema che si affronta qui, come già è stato fatto rilevare, è uno dei più seri, perché è noto come la medicina vada specializzandosi ogni giorno di più e come, di pari passo con il suo sviluppo, s'imponga urgente il bisogno di provvedere alle sempre crescenti necessità degli organismi ad essa preposti. Si tratta quindi di un processo in evoluzione in cui procedono legati i due termini di medicina e edilizia.

Ho preso la parola soltanto per rilevare la insufficienza dello stanziamento previsto.

Io comprendo il limite dello stanziamento sul primo bilancio, del 1957-58, ma non comprendo i successivi. Quindi, vorrei proporre, affinché la legge sia approvata rapidamente, di non toccare il primo stanziamento di 500 milioni sul primo bilancio, ma che per i successivi esercizi lo stanziamento venga senz'altro raddoppiato. Se si potesse accettare, l'ideale sarebbe questo: primo bilancio 500 milioni, esercizi successivi 2 miliardi e mezzo. In questo modo, arriveremmo ai 10 miliardi, che, raddoppiati con l'intervento delle singole provincie e altri enti locali, raggiungerebbero i 20 miliardi previsti per il ram-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

modernamento di tutta l'attrezzatura ospedaliera del Paese.

PRESIDENTE. Onorevole Spallone, prepari senz'altro l'emendamento. Però, faccio notare che in questo modo dovremo passare attraverso la IV Commissione finanze e tesoro.

VERONESI. Debbo concordare con la relazione dell'onorevole Presidente e sulla bontà del sistema. È veramente da augurarsi che, non solo per questo settore, ma anche per altri, il ministero competente provveda con provvedimenti e con mezzi di carattere generale, cui possano attingere tutti quelli che hanno bisogno. E concordo anche con l'opinione espressa dallo stesso onorevole Presidente che sia bene varare la legge così com'è, anche se lo stanziamento disponibile appare insufficiente, perché è sempre possibile poi impinguarne i capitoli, quando i fondi ci saranno: aumentare gli stanziamenti relativi ai futuri esercizi significherebbe, non solo determinare l'intervento della IV Commissione, ma anche il ritorno del disegno di legge al Senato con evidente perdita di tempo. Del resto, già i 5 miliardi richiederanno del tempo — l'esperienza di noi tutti ce lo dice — e vuol dire che nel frattempo si cercheranno altri stanziamenti.

CURTI. Gli interventi degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto circa l'eventuale aumento degli stanziamenti sono una cosa naturalmente che fa piacere, trattandosi di ospedali, ma, a me pare che da un eccesso si vada a finire ad un altro. Perché? Perché, mentre prima un provvedimento legislativo da noi deciso andava almeno a completare un'opera, al punto in cui siamo non ne completeremo che pochissime e, forse, non ne faremo che poche nuove. Ed io ho avuto anche l'impressione che ci si voglia fermare a questo punto negli stanziamenti. Se la cosa è davvero così, quando si presenta un progetto di legge come questo, vuol dire che esso serve per ultimare alcune opere iniziate e che le altre non inizieranno prima di cinque anni.

La questione non è di quelle da prendere tanto alla leggera e che fanno dire rimandiamo. Perché quando si parla di cliniche universitarie noi tutti sappiamo quanto sia grande il bisogno. Ed io dico: la richiesta di un aumento di fondi, anche se non trova una giustificazione organica, è data proprio da quella conoscenza che noi tutti, pur non essendo specialisti del ramo e senza approfondire queste cose, abbiamo in merito alla situazione.

Io, ripeto, credo che la legge, onorevole Veronesi, abbia questo difetto: a me sembra che riduca le spese che lo Stato andrà ad incontrare per il completamento di quanto già iniziato e non ancora ultimato e che quindi tutto il resto del settore, che pure ha tanto bisogno di trasformazioni profonde, vuoi come costruzione che come sistemazione interna, rimanga al punto in cui versa oggi, in quanto, una volta approvata questa legge, non se ne approveranno altre per cinque anni almeno.

BAGLIONI. È un fatto che in genere i vari immobili adibiti a queste istituzioni non rispondono più, oggi, a quei criteri che soddisfanno, diciamo, la parte ospedaliera e la parte didattica. Molti degli ospedali, cliniche e istituti clinicizzati sono, infatti, troppo invecchiati, sono ormai in condizioni tali da non poter essere riportati ad un'efficienza quale richiederebbero le esigenze odierne, sia ospedaliere che specialistiche. Ma questa inefficienza o insufficienza è tanto più da lamentarsi, in quanto il Governo fin dal 1951 aveva promesso un provvedimento di questo genere. Nel 1951 infatti, riconoscendosi questa precaria situazione, il Governo aveva annunziato un provvedimento di carattere generale per la sistemazione delle cliniche e degli ospedali clinicizzati. Sono, poi, stati proposti e approvati alcuni provvedimenti particolari, riguardanti alcune specifiche cliniche e poi si è abbandonato tutto. Ci si presenta oggi, qui, con un provvedimento inadeguato. Ora, dopo tanto tempo che il provvedimento è stato tenuto fermo, esso poteva anche prevedere una disponibilità finanziaria che meglio rispondesse alle esigenze.

Io sono, sì, favorevole alla approvazione del disegno di legge perché, si sa meglio poco che niente, ma ritengo che bisognerebbe vedere la possibilità di un nuovo intervento dello Stato, subito, senza ulteriori ritardi.

GIACONE. Dato che non si tratta di un disegno di legge organico, tendente a risolvere l'intero problema, penso che la proposta dell'onorevole Spallone, intesa ad elevare la misura dello stanziamento per la concessione di contributi, possa essere senz'altro accettata.

POLANO. Sono favorevole al disegno di legge: l'importanza e l'urgenza di un provvedimento in materia è evidente a tutti. Ritengo anch'io, però, che lo Stato dovrebbe compiere un ulteriore sforzo, raddoppiando la misura dello stanziamento. Propongo, pertanto, che la spesa prevista dall'articolo 1 sia elevata da 5 a 10 miliardi. Circa, diciamo, lo scaglionamento del maggiore stanziamento,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

si potrebbe, o ripartire questi nuovi cinque miliardi tra gli attuali esercizi dal 1957-58 al 1961-62, oppure prolungare la durata della provvidenza fino all'esercizio 1963-64 ed assegnare, ad ognuno dei due nuovi esercizi, due miliardi e mezzo. In quest'ultima ipotesi, all'articolo 5, dopo le parole « in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62 », si dovrebbero aggiungere le seguenti « e di lire 2.500.000.000 negli esercizi 1962-63 e 1963-64 ».

PASINI. Il problema che io mi pongo è di ordine pratico. Per elevare la misura dello stanziamento noi possiamo incorrere nel rischio di arrivare alla fine della legislatura senza avere concluso niente in questa materia, che, pure, è di fondamentale importanza. Mi domando, pertanto, se non sarebbe più opportuno soprassedere all'introduzione di emendamenti nel testo già approvato dal Senato e dare, invece, mandato al Presidente della nostra Commissione di esaminare con il Ministro del tesoro la possibilità di accogliere o la proposta Spallone o quella Polano. Mi sembra, infatti, che i casi siano due: o esiste la possibilità di una maggiore spesa per provvedere alla concessione di contributi, ed io sono del parere che, se esiste, il Ministro, sensibile a tale questione, farà tutto il possibile per venire incontro alle reali esigenze, oppure non vi è alcuna possibilità, per lo meno nelle prospettive attuali, ed allora tanto vale che approviamo il disegno di legge così come è stato formulato. Si può sempre intervenire fra un anno, del resto, con un provvedimento analogo per arrivare alla concessione dei 10 miliardi ritenuti indispensabili. Penso anche che si possa riuscire a raccogliere la unanimità dei consensi su un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

SPALLONE. Per accertarsi sulla possibilità, o meno, di elevare sensibilmente la spesa, io proporrei di rinviare a venerdì prossimo l'esame degli articoli, onde vedere, nel frattempo, se la Commissione Finanze e tesoro darebbe parere favorevole. Se poi, per venerdì, questa procedura non avesse conseguito i risultati auspicati, potremmo ripiegare sulla soluzione proposta dall'onorevole Pasini.

PRESIDENTE. L'orientamento della Commissione appare concorde nel ritenere opportuno un maggiore stanziamento. Si tratta, ora, di stabilire se la insufficienza della spesa prevista, già rilevata da me nella relazione fatta alla Commissione, debba essere corretta oggi o in avvenire. A mio avviso, oggi è opportuno approvare il disegno di legge, così come è formulato: prevedo, infatti, che qualsiasi tentativo inteso ad ottenere un maggiore

stanziamento non possa approdare che a risultati negativi. D'altra parte, occorre tener presente che l'introduzione di emendamenti al testo sottoposto al nostro esame comporterebbe il rinvio al Senato del disegno di legge, per cui passerebbe poi molto tempo prima del varo del provvedimento definitivo.

L'obiettivo principale, secondo me, è, invece, di poter subito disporre di uno strumento organico, che, in seguito e gradualmente, nulla vieta che venga ritoccato e perfezionato. Posso anche dare notizia che il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dei lavori pubblici stanno conducendo una indagine accurata per stabilire le effettive esigenze in materia, onde affrontare il problema con cognizione di causa e risolverlo nella sua interezza con un adeguato provvedimento pluriennale.

Sulla base di tali considerazioni, pregherei gli onorevoli colleghi, che hanno presentato emendamenti, di volerli ritirare e di aderire alla proposta di votare all'unanimità un ordine del giorno inteso a sollecitare dal Governo un approfondito esame della materia e la conseguente presentazione di un provvedimento di più ampia portata.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio osservare che le considerazioni sulla insufficienza dello stanziamento e sulla opportunità di affrontare il problema nella sua interezza sono state fatte anche in seno alla competente Commissione del Senato, la quale, tuttavia, fu unanime nel convenire che il disegno di legge in esame doveva essere approvato, onde consentire almeno la risoluzione di talune situazioni particolarmente gravi.

Per quanto concerne la esortazione al Governo di intensificare gli sforzi e di progredire ancora nella direzione auspicata, non ho alcuna difficoltà ad accogliere un ordine del giorno che sottolinei la opportunità di affrontare il problema nel suo complesso, compatibilmente, s'intende, con le esigenze di bilancio.

DI NARDO. Mi associo alle osservazioni mosse sulla urgenza dell'ampliamento, dell'ammodernamento e della costruzione *ex novo* di cliniche universitarie e sulla assoluta insufficienza dello stanziamento stabilito. Tuttavia, anche io sono dell'avviso che sia opportuno che il disegno di legge venga approvato senza modifiche.

A mia volta, propongo l'approvazione di un ordine del giorno che inviti il Ministro del tesoro ad intervenire presso la Cassa depositi

e prestati affinché i mutui siano elargiti, al massimo, entro sei mesi.

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Di Nardo sulla opportunità che le pratiche inerenti la concessione dei mutui abbiano ad essere sbrigate nel più breve tempo possibile, ma non ritengo che si possa invitare il Governo ad intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per imporre l'adozione di una procedura d'urgenza. L'onorevole Di Nardo, d'altronde, sa come nel campo creditizio, specialmente per quanto riguarda le particolari caratteristiche dei crediti all'edilizia, noi non siamo mai riusciti ad intervenire efficacemente, nonostante i molti ordini del giorno votati per impegnare il Governo in tal senso.

POLANO. L'onorevole Spallone ed io stesso, ritenendo valide le argomentazioni sulla opportunità di non apportare modifiche al disegno di legge, ritiriamo gli emendamenti proposti e ci associamo alla proposta di votare un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre provvedimenti atti a risolvere nel minor tempo possibile il complesso problema del riassetto delle cliniche universitarie.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede attingendo *pro quota* agli apporti dello Stato e degli Enti interessati.

Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dal precedente articolo 1.

Gli enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato, ai sensi del comma precedente, sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 3.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

Alla esecuzione dei lavori provvedono gli Enti interessati con l'osservanza delle norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

Le eventuali convenzioni che si rendesse necessario stipulare fra i vari Enti interessati per stabilire le modalità di erogazione delle somme e per disciplinare quanto altro non contemplato dalla presente legge o da convenzioni esistenti saranno approvate con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e della pubblica istruzione, sarà approvato il programma delle opere da eseguire in applicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La somma prevista dal precedente articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1957-58, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1958-59 e di lire 1.100.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

All'onere di lire 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1957

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Perlingieri, Spallone, Cervone, Polano, Pasini, Magno e Di Nardo:

« La VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge. « Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie e ospedali clinicizzati » (3050), mentre approva il provvedimento, ritiene che gli stanziamenti in esso previsti siano insufficienti ed invita il Governo a studiare la possibilità di almeno raddoppiare gli stanziamenti in parola a partire dal bilancio 1958-59 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per il riassetto, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie ed ospedali clinicizzati » (3050):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

FODERARO ed altri. « Soppressione del ruolo ' Ufficiali idraulici del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica ' ed istituzione del ruolo ' Ufficiali idraulici - Funzionari tecnici ' Gruppo B » (205):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0
Astenuto	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoniozzi, Baghoni, Badini Confalonieri, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cervone, Cianca, Cortese Pasquale, Curcio, Curti, De Biagi, De Capua, Di Leo, Di Nardo, Garlato, Giacone, Grezzi, Guariento, Magno, Masini, Matarazzo Ida, Merenda, Pacati, Pasini, Perlingieri, Pignatone, Polano, Quntieri, Sanzo, Scotti Francesco, Spadazzi e Veronesi.

Si è astenuto (nella votazione della proposta di legge n. 205):

Veronesi.

Sono in congedo.

Angelucci Nicola e Guglielminetti.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI